

N. 71186 di rep.

N. 23836 di racc.

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI FONDAZIONE E DEPOSITO DI SITUAZIONE PATRIMONIALE AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (Esente da bollo ai sensi art. 27 bis, Tabella allegato B, D.P.R. 642/1972, nonché art. 82, comma 5, Decreto Legislativo 117/2017)

Registrato a Sondrio
il 22/11/2024
al n. 10013
serie 1T

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici

del mese di novembre

dell'anno duemilaventiquattro (11/11/2024),

In Morbegno, nel mio studio in Piazza San Giovanni n. 2,

avanti a me Giulio Vitali, Notaio in Morbegno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Sondrio, si è costituito il signor:

- SPINI GIACOMINO, nato a Tartano il 20 marzo 1965, residente a Cosio Valtellino, in via Lavizzari n. 11,

il quale mi dichiara di agire qui non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e legale rappresentante della:

- **"FONDAZIONE SANSI MARTINO organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**, in breve anche "FONDAZIONE SANSI MARTINO - ONLUS", con sede in Cosio Valtellino, in via Lombardia n. 14, codice fiscale 91007020141, indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.fondazionesansimartino.it,

nel seguito per brevità "Fondazione", riconosciuta con Decreto Giunta Regione Lombardia, Deliberazione n. 42856 del 7 maggio 1999, iscritta al n. 231 Registro delle Persone Giuridiche Regione Lombardia (già n. 160 Registro Persone Giuridiche Tribunale di Sondrio) ed al Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Sondrio al n. SO-59824, iscritta all'anagrafe delle ONLUS.

Comparsa della cui identità personale e qualifica indicata io Notaio sono certo.

E quindi detto comparsa

mi premette che

1) la Fondazione è stata costituita dal defunto Don Ugo Sansi (nato a Cosio Valtellino il 13 febbraio 1925 e deceduto a Nazareth il 14 aprile 1997) con testamento olografo datato 1 luglio 1996 pubblicato con verbale in data 31 luglio 1997 n. 38536/7144 di repertorio Dott Paolo Rapella, Notaio in Morbegno, iv registrato il 7 agosto 1997 al n. 915 vol. 1;

2) la Fondazione è ad oggi retta dallo statuto adot-

tato dall'esecutore testamentario del predetto defunto con atto in data 23 febbraio 1999 n. 42886/8344 di repertorio medesimo Notaio Rapella, registrato a Morbegno il 9 marzo 1999 al n. 399 vol. 1;

3) con deliberazione assunta in data 26 ottobre 2020 e di cui al verbale n. 82352/29002 di repertorio suddetto Notaio Rapella, registrato a Sondrio il 29 ottobre 2020 al n. 8172/1T, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava di adottare un nuovo statuto in adeguamento alla normativa relativa agli Enti del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito C.T.S.) nel testo allegato sotto la lettera A al verbale stesso;

4) con il nuovo statuto così adottato la Fondazione deliberava altresì il proprio inquadramento tra gli enti filantropici di cui agli articoli 37, 38 e 39 del C.T.S.;

5) con il nuovo statuto adottato la Fondazione modificava inoltre la propria denominazione in

"Fondazione Sansi Martino E.T.S.",

omettendo tuttavia di inserirvi l'indicazione di 'ente filantropico' richiesta dall'articolo 37 comma 2 del C.T.S.;

6) l'efficacia del nuovo statuto adottato veniva subordinata, ai sensi della NORMA TRANSITORIA finale dello stesso, all'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito in breve anche RUNTS);

7) nell'ambito della deliberazione di cui sopra veniva conferito al Presidente pro tempore e comparente signor Spini Giacomino ogni più ampio potere al fine di apportare al *'verbale e all'allegato statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie od opportune ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore'*;

8) successivamente all'adozione del nuovo statuto di cui sopra la Fondazione soprassedeva alla richiesta di iscrizione al RUNTS nell'attesa della completa entrata in vigore della disciplina fiscale contenuta nel C.T.S. (mancando tuttora l'autorizzazione della Commissione europea di cui agli articoli 101 comma 10 e 104 comma 2 del C.T.S.);

9) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 1 agosto 2024 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava di procedere comunque alla richiesta di iscrizione al RUNTS e, quindi, alla definitiva assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore con l'iscrizione al Re-

gistro Unitario Nazionale del Terzo Settore, rinnovando altresì a tal fine il mandato al proprio Presidente Spini Giacomino per procedere a tutto quanto a tal fine necessario;

10) l'iscrizione al RUNTS quale Fondazione dotata di personalità giuridica richiede altresì che venga documentata la sussistenza del patrimonio minimo di cui all'articolo 22 C.T.S., pari per le fondazioni ad euro 30.000,00, in conformità a quanto disposto con Circolare Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022;

quanto sopra premesso

con il presente atto il signor Spini Giacomino, nella sua qualità di Presidente pro tempore della Fondazione, avvalendosi dei poteri attribuitigli con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2020 e dell'1 agosto 2024 citate,

determina

- di integrare la denominazione della Fondazione con l'indicazione 'ente filantropico', ai sensi articolo 37, comma 2, Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017,
- di modificare conseguentemente l'articolo 1 dello statuto adottato con la citata deliberazione 26 ottobre 2024 come segue:

"ARTICOLO 1

In forza di quanto disposto dal defunto Sansi Don Ugo (nato a Cosio Valtellino il 13 febbraio 1925 e deceduto a Nazareth il 14 luglio 1997) con testamento olografo in data 1 luglio 1996, pubblicato con verbale in data 31 luglio 1997 n. 38536/7144 di repertorio a rogito Notaio Paolo Rapella di Morbegno, ivi registrato in data 7 agosto 1997 al n. 915 mod. 1, è costituita ai sensi dell'articolo 12 e seguenti codice civile, la Fondazione di diritto privato denominata:

"FONDAZIONE SANSI MARTINO

Ente Filantropico - E.T.S."

di cui agli artt. 37, 38 e 39 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del medesimo D.Lgs. 117/2017 la Fondazione inserisce nella propria denominazione l'acronimo ETS."

Su richiesta del comparente io Notaio allego quindi al presente atto sotto la lettera "A" il testo dello statuto della Fondazione approvato con la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2020 in premessa citata, come sopra integrato al solo articolo 1.

Quindi il comparente e Presidente della Fondazione

signor Spini Giacomino, volendo comprovare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto per il mantenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del C.T.S., mi richiede di allegare altresì al presente atto copia analogica da me Notaio certificata conforme all'originale digitale previamente trasmessomi della situazione patrimoniale della Fondazione alla data del 30 settembre 2024 corredata di attestazione di verità e correttezza resa dalla Dottoressa Beatrice Donati, Revisore dei Conti della Fondazione (ai sensi articolo 21 statuto vigente) Dottore Commercialista (n. 136/A sezione A Ordine di Sondrio) e Revisore Legale (numero di iscrizione 131847), con studio in Morbegno, codice fiscale DNT BRC 74P62 F712E, e dalla medesima sottoscritta digitalmente.

Detta situazione patrimoniale viene quindi allegata da me Notaio al presente verbale sotto la lettera "B".

Mi precisa quindi il comparente che la situazione patrimoniale è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 7 ottobre 2024 e mi fa constatare che dalla stessa risulta un patrimonio netto della Fondazione pari a euro 780.623.27 (fondo proprio + avanzo parziale al 30 settembre 2024), superiore quindi all'importo minimo necessario ai fini della personalità giuridica prescritto dall'articolo 22 C.T.S..

Infine il comparente mi richiede di dare seguito agli adempimenti occorrenti per l'iscrizione della Fondazione al RUNTS.

Al fine di cui sopra e preso atto di quanto precede, io Notaio

attesto

la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'Ente al Registro Unico del Terzo Settore quale Fondazione munita di personalità giuridica, con la denominazione:

**"FONDAZIONE SANSI MARTINO
Ente Filantropico - E.T.S."**

e specificamente:

- la conformità dello statuto dell'Ente adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 ottobre 2020 e come sopra integrato nella denominazione alle prescrizioni del D.Lgs. 117/2017, nel testo allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- la sussistenza del patrimonio minimo richiesto per le fondazioni ai fini della personalità giuridica di cui all'articolo 22 comma 4 D.Lgs. medesimo, come

risultante dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2024 allegata al presente atto sotto la lettera "B".

Al fine dell'iscrizione al RUNTS il Presidente mi precisa infine:

-) che la Fondazione è retta (ai sensi articolo 11 originario statuto, conforme al riguardo all'articolo 12 nuovo statuto) da un Consiglio di Amministrazione di sette membri, con durata in carica di cinque anni dalla nomina, composto da

- Spini Giacomino, nato a Tartano il 20 marzo 1965, comparente, Consigliere e Presidente,

- Bottà Elena, nata a Morbegno il 17 settembre 1975, Consigliere,

- Pontiggia Raffaele, nato a Morbegno il 18 novembre 1961, Consigliere,

- Zocchi Lucia, nata a Cosio Valtellino il 24 ottobre 1962, Consigliere,

tutti nominati in data 21 maggio 2024,

- De Giobbi Giorgio, nato a Bellano il 31 luglio 1986, Consigliere,

nominato in data 19 aprile 2023,

- Pedrotti Gino, nato a Morbegno il 17 agosto 1970, Consigliere,

nominato in data 30 aprile 2024,

- Martinalli Fabrizio, nato a Sondrio il 3 marzo 1968, Consigliere,

nominato in data 30 luglio 2024;

-) che la Fondazione ha un Organo di Controllo monocratico, nonchè Revisore legale dei conti, ai sensi articoli 22 e 23 nuovo statuto adottato, e 30 e 31 C.T.S., nella persona della Dottoressa Beatrice Donati, di cui già sopra, in possesso dei requisiti di legge, nominata in data 21 maggio 2024 con durata in carica per cinque esercizi;

-) che ai sensi della già citata NORMA TRANSITORIA del nuovo statuto tutti i componenti degli organi della Fondazione rimarranno in carica dopo l'iscrizione al RUNTS fino alla scadenza naturale;

-) che la Fondazione è proprietaria di beni immobili in Cosio Valtellino.

Spese e imposte del presente atto sono a carico della Fondazione richiedendosi l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis, tabella allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, nonché ai sensi dell'art. 82, comma 5, del citato Decreto Legislativo 117/2017.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, omessa invece la lettura degli allegati "A" e "B" per espressa di-

spensa datami dal comparente medesimo, il quale quindi, approvandolo, con me Notaio lo sottoscrive unitamente all'allegato "A" alle ore 11.40 (undici e quaranta).

Consta il presente atto di tre fogli scritti con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia e completati da me Notaio per intere nove facciate e fin qui della decima fin qui.

F.TO SPINI GIACOMINO

F.TO GIULIO VITALI NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 11 NOVEMBRE 2024 N. 71186/23836 DI
REPERTORIO

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE SANSI MARTINO E.T.S."**

CAPO I

ORIGINE - SEDE - SCOPO - MEZZI

ARTICOLO 1

In forza di quanto disposto dal defunto Sansi Don Ugo (nato a Cosio Valtellino il 13 febbraio 1925 e deceduto a Nazareth il 14 luglio 1997) con testamento olografo in data 1 luglio 1996, pubblicato con verbale in data 31 luglio 1997 n. 38536/7144 di repertorio a rogito Notaio Paolo Rapella di Morbegno, ivi registrato in data 7 agosto 1997 al n. 915 mod. 1, è costituita ai sensi dell'articolo 12 e seguenti codice civile, la Fondazione di diritto privato denominata:

"FONDAZIONE SANSI MARTINO

Ente Filantropico - E.T.S."

di cui agli artt. 37, 38 e 39 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del medesimo D.Lgs. 117/2017, la Fondazione inserisce nella propria denominazione l'acronimo E.T.S..

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Cosio Valtellino, con indirizzo in via Lombardia n. 14.

ARTICOLO 3

La Fondazione esercita in via principale le attività di interesse generale, senza scopo di lucro, previste dalla lettera u) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e cioè: "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate".

ARTICOLO 4

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

In particolare, la Fondazione, nel breve termine, ha lo scopo di:

- riconoscere contributi economici a ragazzi e giovani con problemi psico-fisici ritenuti meritevoli per la frequentazione di strutture educative e riabilitative gestite da terzi, così come alla assistenza domiciliare e, in genere, alla gestione di servizi diversi nell'interesse delle persone stesse (quali trasporti, attività ricreative, etc.);
- mettere a disposizione i beni mobili e immobili di proprietà o comunque a disposizione della Fondazione, con apposite convenzioni ed a condizioni di vantaggio reciproco, ad enti, privati o pubblici, già operanti sul territorio della bassa Valtellina nel campo dell'assistenza a persone, giovani o adulti, con problemi psico-fisici, svantaggiate o a rischio di emarginazione.

Nel lungo termine, la Fondazione ha lo scopo di avviare una struttura che gestisca attività educative e riabilitative per ragazzi e giovani, maschi e femmine, con problemi psico-fisici; nell'accettazione degli assistiti dovrà esser tenuto conto delle particolarità del singolo caso, con priorità comunque ai residenti nei Comuni di Cosio Valtellino e Morbegno; le reali condizioni e necessità dei soggetti daranno poi nel tempo un quadro organizzativo e operativo utile per meglio servire ai bisogni del singolo individuo, quale persona soggetto di diritti e doveri.

La Fondazione potrà perseguire le finalità di cui sopra anche in collaborazione con enti, pubblici o privati, e strutture operanti nell'ambito dell'assistenza sanitaria, mediante la stipula di apposite convenzioni.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

ARTICOLO 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ad essa devoluti dal defunto signor Sansi Ugo con il succitato testamento olografo e risultanti dall'atto costitutivo.

Esso potrà incrementarsi con la accettazione di ulteriori lasciti di altri benefattori che vorranno concorrere agli scopi della Fondazione stessa, ovvero con le rendite del patrimonio ed ancora con i proventi delle attività di raccolta fondi che il Consiglio di Amministrazione potrà organizzare.

Nel rispetto delle normative vigenti, la Fondazione potrà essere altresì destinataria di finanziamenti infruttiferi e senza alcun onere a suo carico, con o senza obbligo di rimborso, erogati da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano membri del Comitato degli Elettori.

ARTICOLO 6

Le rendite e gli avanzi di gestione della Fondazione devono essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali sopra specificati, secondo le migliori regole amministrative, con i criteri e le modalità che, a fronte delle concrete esigenze ed al vaglio dell'esperienza, saranno ritenute più utili ed efficaci dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

CAPO II

ORGANI - RAPPRESENTANZA

Organi della Fondazione sono:

- il Comitato degli elettori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti.

A) COMITATO DEGLI ELETTORI

ARTICOLO 7

La Fondazione ha un Comitato degli elettori composto da venti membri.

Spetta al Comitato degli elettori:

- a) nominare tre membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, scegliendoli, nell'ambito dei propri componenti o fra estranei, tra persone: che preferibilmente abbiano maturato esperienze o competenze con riguardo ai disabili ed alle problematiche attinenti alla gestione delle relative strutture; attive nel cosiddetto terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato; che per indiscusse caratteristiche personali o per competenze professionali consolidate possano comunque dare un valido contributo alla gestione della Fondazione;
- b) nominare l'Organo di Controllo di cui al successivo articolo 22, come da art. 30 D.Lgs. 117/2017;
- c) nominare se occorrente il Revisore legale dei conti di cui al successivo articolo 23, ai sensi art. 31 D.Lgs. 117/2017;
- d) esercitare la vigilanza morale sull'andamento della Fondazione, ed in particolare

esprimere con voto consultivo il proprio parere sul bilancio annuale, nonché, ove predisposto, sul bilancio sociale, che il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre al suo esame ad ogni Assemblea ordinaria annuale, così come sulle linee programmatiche della gestione della Fondazione che il Consiglio nelle stesse Assemblee ordinarie annuali dovrà esporre;

e) esprimere con voto consultivo il proprio parere su tutti gli affari che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporre;

f) formulare, anche di propria iniziativa, pareri e suggerimenti circa l'attività della Fondazione;

g) promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori ove ne sussistano i presupposti di legge.

ARTICOLO 8

Ad ogni Assemblea ordinaria annuale il Comitato degli elettori preliminarmente provvederà:

- a constatare il numero dei propri membri eventualmente venuti meno per una delle cause di cessazione di cui al successivo articolo 9, e conseguentemente a determinare il numero dei propri membri da nominare per reintegrare in numero di venti previsto al precedente articolo 7;

- a nominare i membri necessari per integrare a venti il numero dei propri membri sulla base dell'elenco dei candidati che verrà formato nel corso di ogni Assemblea e nel quale dovranno essere inseriti: a) i soggetti proposti dal Consiglio di Amministrazione, b) i soggetti proposti da almeno tre dei membri del Comitato degli elettori rimasti in carica.

Nella formazione dell'elenco dei candidati si dovrà avere riguardo ai criteri indicati all'articolo 7 lettera a).

Potranno essere nominati membri del Comitato degli Elettori anche persone giuridiche rientranti nell'ambito delle Imprese Sociali o degli Enti del Terzo settore attivi in ambito sanitario, socio sanitario e sociale, ovvero Enti Pubblici, territoriali e non, operanti nel territorio della Provincia di Sondrio; in tal caso, le persone giuridiche nominate parteciperanno alle riunioni del Comitato in persona del loro rappresentante legale o di altra persona da quest'ultimo delegata per singole riunioni ovvero anche in via continuativa.

Non potranno essere candidati soggetti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 2382 codice civile.

Le votazioni dovranno avvenire a scrutinio segreto, fatta salva la possibilità di nomina per acclamazione; ciascun votante potrà esprimere un numero di voti pari al numero dei posti da coprire e risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

I nuovi membri dovranno essere informati della nomina con raccomandata, postale o a mano, ovvero con comunicazione via posta elettronica, e avranno diritto di voto nel Comitato degli elettori dalla Assemblea successiva alla nomina.

ARTICOLO 9

La carica di membro del Comitato degli elettori si perde:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente della Fondazione per avere effetto dalla successiva Assemblea ordinaria;

- per decesso;

- per il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'articolo 2382 codice civile;

- per la mancata partecipazione per qualsivoglia motivo a numero tre Assemblee ordinarie consecutive del Comitato degli elettori, mancata partecipazione la quale ai

fini del precedente articolo 8 dovrà essere preliminarmente constatata ad ogni Assemblea ordinaria per i membri che siano stati assenti alle due precedenti, con effetto immediato;

- trattandosi di persona giuridica, per scioglimento o estinzione, per trasformazione o fusione, ovvero per mutamento dell'oggetto sociale ovvero mutamento sostanziale dell'attività svolta, ovvero ancora trasferimento dell'attività, tali da determinare, a insindacabile giudizio del Comitato stesso, la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 8, quarto periodo.

ARTICOLO 10

Il Comitato degli elettori si raduna in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di maggio in Comune di Cosio Valtellino o in Comune di Morbegno, secondo quanto indicherà il Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

Si raduna straordinariamente quando lo richieda un bisogno particolare, sia per iniziativa del Presidente della Fondazione, sia per domanda sottoscritta da almeno un quinto dei suoi membri.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente della Fondazione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'ordine del giorno dovrà essere fissato anche il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione sarà comunicato ai membri del Comitato con raccomandata, postale o a mano, ovvero con comunicazione via posta elettronica seguita da prova o conferma di lettura, all'indirizzo, fisico o di posta elettronica, ultimo comunicato per iscritto alla Fondazione.

ARTICOLO 11

Per la partecipazione alle Assemblee del Comitato degli elettori non sono ammesse deleghe, fatto salvo quanto sopra previsto per le persone giuridiche.

Le Assemblee del Comitato sono presiedute dal Presidente della Fondazione; in sua mancanza il Comitato degli elettori designerà al suo interno il Presidente dell'Assemblea.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea vengono svolte dal Segretario della Fondazione; in sua mancanza o impedimento il Presidente dell'Assemblea designa tra i membri del Comitato degli elettori un segretario dell'Assemblea.

I verbali delle Assemblee devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario che hanno esercitato tali funzioni nelle singole Assemblee; essi devono essere riportati su apposito libro di cui hanno diritto di prendere visione in ogni momento i membri del Comitato.

Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti del Comitato, e le relative deliberazioni, qualunque ne sia l'oggetto, saranno valide quando raccolgano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In caso di parità dei voti la proposta s'intende respinta.

In seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

B) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.

Tre membri sono nominati dal Comitato degli elettori a termini dell'articolo 7 lettera a) del presente Statuto.

Gli altri quattro membri sono invece nominati:

- uno dal Presidente della Comunità Montana di Morbegno,
- uno dal Sindaco del Comune di Cosio Valtellino,
- uno dal Sindaco del Comune di Morbegno,
- uno dal o dalla discendente più anziano/a del signor Sansi Martino, padre del fondatore, al quale è intitolata la Fondazione.

Al fine di cui sopra il Consiglio di Amministrazione in carica qualora vi siano membri in scadenza dovrà provvedere a richiedere al Presidente della Comunità Montana di Morbegno, ai Sindaci dei due Comuni ed al discendente di Sansi Martino la nomina di loro competenza con congruo anticipo, dando come termine ultimo per provvedervi la data della successiva Assemblea del Comitato degli elettori.

Nel caso in cui il discendente più anziano del signor Sansi Martino per qualsivoglia motivo non provveda alla nomina di sua competenza nel termine prefissatogli, ovvero nel caso in cui vengano a mancare discendenti noti, la nomina del membro del Consiglio di Amministrazione di competenza della famiglia Sansi verrà devoluta al Comitato degli elettori, che provvederà quindi in tal caso a nominare complessivamente quattro membri.

Parimenti si procederà nel caso in cui non provvedano alla nomina di loro competenza nel termine fissato il Presidente della Comunità Montana di Morbegno, il Sindaco del Comune di Cosio Valtellino ed il Sindaco del Comune di Morbegno.

Non possono essere nominati coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 codice civile.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso fra i propri membri.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 13

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Inoltre decadono automaticamente dalla carica i membri che si vengono a trovare in una delle situazioni di cui all'articolo 2382 codice civile.

I membri del Consiglio non sono revocabili per tutta la durata della carica da parte di chi li abbia nominati, precisandosi inoltre, per quanto concerne quelli nominati dal Presidente della Comunità Montana di Morbegno e dai Sindaci dei Comuni di Cosio Valtellino e Morbegno, che mutamenti nelle persone del Presidente stesso o dei Sindaci non producono conseguenze circa la permanenza nella carica (dovendosi intendere quest'ultima come espressione degli interessi della comunità facente capo all'Ente, escluso ogni vincolo di mandato nei confronti del soggetto che ha provveduto alla nomina).

In caso di cessazione di uno o più amministratori nominati dal Comitato degli elettori troverà applicazione l'articolo 2386 codice civile e gli amministratori così nominati per cooptazione rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria del Comitato.

In caso di cessazione invece di uno degli altri amministratori, la sostituzione dovrà essere tempestivamente richiesta a chi competente alla nomina dell'amministratore venuto meno, e l'amministratore così nominato in sostituzione rimarrà in carica per cinque anni.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, per quanto compatibili, e dell'art. 27 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione si raduna in via ordinaria almeno una volta ogni semestre.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio.

L'adunanza dev'essere preceduta da avviso di convocazione che deve contenere l'indicazione degli argomenti da discutere e deve essere spedito a tutti gli amministratori e ai membri dell'organo di controllo, con raccomandata, postale o a mano, ovvero con comunicazione via posta elettronica seguita da prova o conferma di lettura, almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza.

Nei casi urgenti, a giudizio del convocante, la convocazione può essere fatta con avviso da spedirsi come sopra almeno tre giorni liberi prima della riunione.

Tali termini possono essere abbreviati col consenso di tutti gli amministratori.

Sono valide, ancorché non convocate, le adunanze cui partecipano tutti gli amministratori in carica e i componenti dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno la maggioranza dei membri che lo compongono e con voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto, o con le diverse modalità da concordarsi con il consenso di tutti gli intervenuti.

Hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione delle maggioranze, sia costitutive che deliberative, non sono computati nel numero dei componenti il Consiglio coloro che si trovano in conflitto di interesse con l'oggetto della deliberazione, i quali hanno l'obbligo di dichiararlo e di astenersi dalla votazione.

ARTICOLO 16

I processi verbali delle deliberazioni vengono redatti dal Segretario e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario; essi devono essere riportati su apposito libro di cui hanno diritto di prendere visione in ogni momento tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato degli elettori.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato, compresi quelli di acquistare, vendere o permutare beni immobili e mobili, anche registrati, di accettare lasciti, donazioni, sovvenzioni da chiunque, di conseguire legati.

Al Consiglio di Amministrazione compete anche l'esame e l'approvazione delle modifiche del presente statuto.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio, completo di situazione patrimoniale e conto economico; ove obbligatorio ai sensi di legge, ovvero ritenuto opportuno, predispone altresì il bilancio sociale ed il bilancio preventivo; il tutto in conformità e nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017, in particolare articoli 13 e 14, e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla normativa di legge in generale.

Il Consiglio di Amministrazione per la migliore gestione della Fondazione può nominare particolari commissioni, temporanee o permanenti, composte anche da

membri esterni, per sovrintendere a particolari affari o problematiche, determinandone all'atto della nomina i poteri, le modalità di funzionamento ed i rapporti col Consiglio stesso.

C) PRESIDENTE

ARTICOLO 18

Spetta al Presidente la legale rappresentanza della Fondazione.

Egli sorveglia l'andamento morale ed economico della medesima, presiede a tutti gli affari di amministrazione, firma gli atti e la corrispondenza d'ufficio, promuove le deliberazioni del Consiglio, ne cura, infine, l'esecuzione.

In caso d'urgenza, il Presidente prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.

ARTICOLO 19

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

ARTICOLO 20

Tutti gli atti e contratti che importino obbligazioni della Fondazione verso terzi non sono vincolanti se non risultano firmati dal Presidente o da chi, in esecuzione di delibere del Consiglio, vi sia stato dal Presidente medesimo delegato, precisando a tale riguardo che il Consiglio può deliberare di delegare per determinati atti la rappresentanza della Fondazione mediante procura per singoli atti o per categorie di atti anche a persone estranee.

D) SEGRETARIO

ARTICOLO 21

Il Presidente della Fondazione è assistito nell'espletamento delle sue funzioni da un Segretario.

Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri o nella persona di un estraneo.

Qualora le funzioni di Segretario vengano affidate ad un membro del Consiglio di Amministrazione, la carica si intende gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Qualora invece le funzioni di Segretario vengano affidate ad un estraneo o a un dipendente, allo stesso potrà eventualmente essere riconosciuto un compenso da determinarsi dal Consiglio di anno in anno, nel rispetto in ogni caso degli eventuali limiti di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute.

In ogni caso la carica di Segretario potrà essere revocata in ogni momento anche senza giusta causa.

E) ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 22

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Comitato degli elettori, con durata in carica per cinque esercizi, ai sensi del precedente articolo 7 lettera b) e dell'articolo 30 D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Le riunioni dell'Organo di controllo, allorché collegiale, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di controllo hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato degli elettori e del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati.

F) REVISORE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 23

Allorché obbligatorio ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero per altra disposizione di legge, il Comitato degli elettori nomina un Revisore legale dei conti ai sensi del precedente articolo 7 lettera c), con i requisiti e le funzioni di legge e con durata in carica per cinque esercizi.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del 1 D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può tuttavia essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali scritti nell'apposito registro.

CAPO III

LIBRI SOCIALI – RISORSE ECONOMICHE - ESERCIZIO - BILANCIO

ARTICOLO 24

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro del Comitato degli Elettori;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato degli Elettori;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti) nonché gli ulteriori libri eventualmente obbligatori ai sensi di legge.

I libri di cui alle lettere a), b), e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono ovvero come prescritto per legge.

I verbali del Comitato degli elettori e del Consiglio di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

ARTICOLO 25

Le entrate economiche della Fondazione sono rappresentate da:

- a) contributi pubblici;
- b) contributi privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

- h) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ARTICOLO 26

Il Consiglio di Amministrazione gestisce le scritture contabili nel rispetto di quanto prescritto al riguardo dal D.Lgs. 117/2017, in particolare articoli 13 e seguenti e articolo 87.

ARTICOLO 27

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio d'esercizio e la relazione di missione, ove dovuta, sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati dal Comitato degli elettori entro il successivo mese di aprile.

Il bilancio consuntivo e, se dovuto, il bilancio preventivo, devono essere redatti in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 comma D.Lgs. 117/2017 allorché emanato.

La relazione di missione, ove dovuta ai sensi di legge, deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

In caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017 dovrà altresì essere predisposto da parte del Consiglio di Amministrazione il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione del Comitato degli elettori. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo, ove dovuto ai sensi di legge, deve essere redatto in conformità al D.M. di cui all'art. 13 comma 3 D.Lgs. 117/2017, allorché emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività della Fondazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza di bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dal Comitato degli elettori.

CAPO IV

DISTRIBUZIONE UTILI – ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 29

I volontari che prestino eventualmente attività di volontariato non occasionale sono

assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile, a sensi art. 18 D.Lgs 117/2017.

La Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 30

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dal Comitato degli elettori, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso il Comitato degli Elettori non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 31

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto diverrà efficace dal giorno in cui la Fondazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017.

Fino a tale data la Fondazione rimane disciplinata dal previgente statuto.

Gli organi della Fondazione rimarranno in carica dopo l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore con la stessa composizione e con durata in carica dei membri immutata, precisandosi che si è già provveduto ad attribuire ora per allora al Revisore Contabile di cui all'articolo 21 previgente statuto, la qualifica di Organo di Controllo monocratico con attribuzione altresì (ove richiesta ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017) della revisione legale, ai sensi degli articoli 22 e 23 del presente statuto.

Anche dopo l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore troverà applicazione la disciplina propria delle ONLUS, per quanto compatibile, fino a quando non si saranno verificate le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

F.TO SPINI GIACOMINO

F.TO GIULIO VITALI

**RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO AL 30.09.2024
E ATTESTAZIONE DEL REVISORE
DELLA FONDAZIONE SANSI MARTINO - ONLUS**

A SENSI PUNTO 2 CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 9 DEL 21/04/2022

Il bilancio elaborato alla data del 30.09.2024 evidenzia i seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE AL 30.09.2024

ATTIVITA'

	AL 30.09.2024
Immobili	€ 1.306.778,85
Banca c/c	€ -
Cassa	€ 30,00
Depositi cauzionali	€ 250,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.307.058,85

PASSIVITA'

	AL 30.09.2024
Fondo proprio	€ 747.064,17
Prestiti infruttiferi ricevuti	€ 225.000,00
Banca Popolare Sondrio c/c	€ 274.435,58
Cauzioni Passive	€ 27.000,00
Avanzo parziale al 30.09.2024	€ 33.559,10
TOTALE PASSIVITA'	€ 1.307.058,85

RENDICONTO FINANZIARIO AL 30.09.2024

PROVENTI

	AL 30.09.2024
Offerte	€ 5.000,00
Contributi diversi	€ 152,84
Proventi per locazioni	€ 4.463,50
Convenzione Cooperativa Grandangolo	€ 27.000,00
TOTALE PROVENTI	€ 36.616,34

Via Forestale n. 22 - 23017 Morbegno (SO)
e-mail: beatrice.donati@tarabini.it - indirizzo Pec: beatrice.donati@legalmail.it



ONERI

AL 30.09.2024

Spese per attivazione mail	€	10,97
Assicurazioni	€	1.164,36
Ires	€	355,60
IMU	€	777,00
Imposta di registro	€	269,71
Spese e commissioni bancarie	€	479,60
Avanzo parziale al 30.09.2024	€	33.559,10
TOTALE ONERI	€	36.616,34

Il predetto bilancio composto da Stato Patrimoniale e conto economico, redatto in base al principio di cassa, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico/gestionale, patrimoniale e finanziaria della Fondazione Sansi Martino.

Dal controllo campionario delle scritture contabili e dei relativi giustificativi non ho rilevato errori significativi dovuti a frodi o comportamenti ed eventi non intenzionali e pertanto posso esprimere un giudizio positivo in merito all'attendibilità dei dati contabili in esso contenuti.

I dati e le informazioni consentono una corretta rappresentazione e visibilità dell'attività della Fondazione.

La sottoscritta Dott.ssa Beatrice Donati, nata a Morbegno (SO) il 22/09/1974, C.F. DNTBRC74P62F712E, P.I. 00819340142, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sondrio al n. 136/A e nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 02/03/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 09/03/2004 al n. 131847, avente studio in Morbegno (SO), Via Forestale n. 22, in qualità di REVISORE della Fondazione Sansi Martino,

ATTESTA

che il bilancio al 30.09.2024 è veritiero e corretto e che il patrimonio netto della Fondazione Sansi Martino alla data del 30.09.2024 è pari ad Euro 780.623,27 e che, ai sensi dell'art. 22 comma 4 D.Lgs. 117/2017, non è inferiore al capitale minimo previsto per il riconoscimento della personalità giuridica pari a Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Morbegno, lì 18 ottobre 2024

Il Revisore

(Dott.ssa Beatrice Donati)

Via Forestale n. 22 - 23017 Morbegno (SO)
e-mail: beatrice.donati@tarabini.it - indirizzo Pec: beatrice.donati@legalmail.it





Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **attestazione del revisore.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo **CADES (busta P7M con documento firmato)**.
Questo rapporto di verifica è stato generato in data **09/11/2024 alle 09:51:51 UTC**.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) BEATRICE DONATI	InfoCamcre S.C.p.A.	✓

3. Dettagli

- Nome file: **attestazione del revisore.pdf.p7m**
- Impronta del file: **b051c84569b6da545875f315a70a9950528ef64cd1d5d138a9a93e456a8fcc61**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **09/11/2024 alle 09:51:00 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - BEATRICE DONATI

Questa firma è stata apposta da **DONATI BEATRICE, C.F./P.IVA TINIT-DNTBRC74P62F712E**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **18/10/2024 alle 10:13:48 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - BEATRICE DONATI

- Nome e Cognome del soggetto: **DONATI BEATRICE**





- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-DNTBRC74P62F712E**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1c 3f 61**
- Rilasciato da: **InfoCamere S.C.p.A.**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **21/10/2022 alle 06:50:48 UTC** al **21/10/2025 alle 00:00:00 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **533941** emessa in data **09/11/2024 alle 09:00:00 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **09/11/2024 alle 09:49:43 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

- Nome e Cognome del soggetto: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **InfoCamere S.C.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>**
- Validità: dal **04/12/2019 alle 09:49:37 UTC** al **04/12/2035 alle 10:49:37 UTC**

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO CARTACEO A
DOCUMENTO INFORMATICO
(ART. 57 BIS LEGGE NOTARILE 89/1913 E ART. 23
DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82).

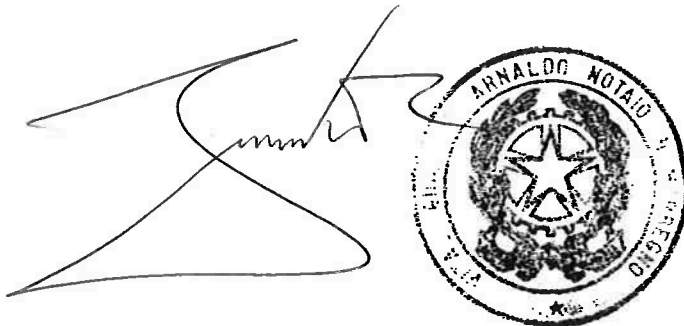
Certifico io sottoscritto Giulio Vitali, Notaio in Morbegno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Sondrio, che quanto precede è copia cartacea conforme di documento su supporto informatico recante la firma digitale di:

- DONATI BEATRICE

per la quale, da rapporto di verifica da me effettuata in data 9 novembre 2024 mediante l'applicazione per le verifiche di firme digitali "e-Sign" del Consiglio Nazionale del Notariato, risulta che il certificato di firma digitale utilizzato è valido; il tutto come risultante dal rapporto di verifica predetto riportato in coda al documento.

Consta la presente copia cartacea di documento informatico di tre fogli in formato A4, incluso il rapporto di verifica ed il presente.

Morbegno, 9 (nove) novembre 2024 (duemilaventiquattro).

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giulio Vitali', written over a circular official seal. The seal is the emblem of the Morbegno Notary Office, featuring a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text 'ARNALDO NOTARIO' is visible at the top of the seal, and 'MORBEGNO' is at the bottom. The entire seal is enclosed within a circular border.

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO GIULIO VITALI, NOTAIO IN MORBEGNO, CHE LA
PRESENTE COPIA INFORMATICA E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
CONSERVATO NEI MIEI ATTI.
MORBEGNO, 22 NOVEMBRE 2024